

N. 2634/2013 Ruolo Generale



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PORDENONE**

**- Sezione civile -**

Il Tribunale di Pordenone, riunito nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2015 nelle persone dei signori magistrati:

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| - dr. Gaetano Appierto          | Presidente           |
| - dr.ssa Maria Paola Costa      | Giudice rel. ed est. |
| - dr. Francesco Saverio Moscato | Giudice              |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile di primo grado, iscritto in data 25 luglio 2013 al n. 2634/2013 di Ruolo Generale Contenzioso, promosso

da

TIZIA, nata in (omissis), rappresentata e difesa, per mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del (omissis), dall'avv. Caio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (omissis), ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato

- ricorrente -

contro

SEMPRONIO, nato a (omissis), assistito dal proprio amministratore di

sostegno dr. Giulio, rappresentato e difeso, per mandato a margine della memoria di costituzione, dall'avv. Silena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (omissis)

- resistente -

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE - SEDE

**Oggetto:** separazione personale dei coniugi.

Causa trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del (omissis).

### **CONCLUSIONI**

**Per la ricorrente:** come da foglio allegato al verbale d'udienza del (omissis):

“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità a carico del signor Sempronio alle seguenti condizioni:

nel merito:

- 1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di trasferire la propria residenza ove lo riterranno opportuno;
- 2) disporre che i figli minori Tizietto e Tiziettina vengano affidati alla madre, non avendo più il padre alcun contatto con gli stessi, con collocamento prevalente presso la residenza familiare;
- 3) attribuire l'uso della casa coniugale sita a Beta, di proprietà del resistente, alla signora Tizia, che la utilizzerà per sé e per i figli, minori e maggiori non economicamente autosufficienti;

4) disporre che il padre, compatibilmente con la forma di invalidità che lo riguarda specificamente, possa vedere e tenere con sé i figli secondo i criteri che codesto Ill.mo Tribunale riterrà più opportuni in considerazione delle effettive capacità genitoriali residuali che vengano ritenute sussistere in capo al resistente, a seguito di istruttoria che all'uopo si chiede;

5) disporre a carico del signor Sempronio il versamento di un assegno mensile, a favore della ricorrente, quale contributo al mantenimento della moglie e della figlia minore Tizietta e dei maggiorenni non economicamente autosufficienti Tizietto e Tizietta in misura proporzionale ai redditi dello stesso i quali emergeranno a seguito di istruttoria, e comunque, non inferiore ad € 300,00 a favore della ricorrente sig.ra Tizia, ed € 300,00 per ciascuno dei figli, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione Istat, oltre all'onere di pagamento delle spese straordinarie (mediche non mutuabili, tasse, libri, mensa ed altre scolastiche) ed ogni altra;

6) spese di causa interamente rifeuse.

In via istruttoria: come da memoria istruttoria del (omissis) e memoria istruttoria di replica del (omissis). Si insiste per l'effettuazione di CTU volte a determinare la capacità genitoriale del signor Sempronio nonché la sua effettiva capacità economico - patrimoniale”.

**Per il resistente:** come da foglio allegato al verbale d'udienza del (omissis):

“Pronunciare la separazione giudiziale con addebito di responsabilità in capo alla moglie per le gravi condotte dalla stessa poste in essere

nei confronti del marito in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, sia in costanza dello stesso sia successivamente, ovvero dopo l'intervento dei provvedimenti presidenziali, alle seguenti condizioni:

1) La casa coniugale di Beta, di esclusiva proprietà del signor Sempronio, resta a lui assegnata in uso stante l'allontanamento della moglie sia dalla casa che dai figli.

2) L'unica figlia ancora minorenni Tizietta viene affidata a strutture eterofamiliari (o a persone di famiglia esterne al nucleo) in quanto né il padre Sempronio né la madre Tizia, anche se per motivi del tutto contrapposti, sono in grado di occuparsi adeguatamente di lei, come già più volte specificato; la minore resta tuttavia collocata presso il padre nella casa coniugale dove viene accudita dalla persona (zia materna della minore) che già si prende cura del signor Sempronio.

3) I figli maggiorenni Tizetta e Tizetto parimenti staranno presso il padre nella casa coniugale, purchè rispettosi delle regole di civile convivenza, finchè ne avranno la necessità e/o avranno raggiunto una minima autonomia economica.

4) Il signor Sempronio "provvederà in via diretta, stante anche la revoca dell'assegno già posto a suo carico in Sede Presidenziale, al mantenimento dei figli avvalendosi del supporto del già designato Amministratore di Sostegno di cui al momento ha ancora necessità.

5) Stante la intervenuta revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore già disposto in Sede Presidenziale, darsi atto che la signora Tizia non ha diritto a nessuna forma di mantenimento da parte del marito.

- Spese ed onorari di causa rifiuti”.

**Per il Pubblico Ministero:** come da visti del (omissis) e dell'(omissis).

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Senza altro sussistenti sono, nella specie, i presupposti che, a mente dell'art. 151 c.c., fondano la domanda principale, proposta, peraltro, da ambo le parti.

Invero, la palese intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale risulta più che ampiamente attestata dalla narrativa degli atti scambiati, dovendo, per l'effetto, essere pronunciata la separazione personale delle parti, con conseguente trasmissione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Beta per le annotazioni e le ulteriori incombenze di rito.

Circa le reciproche domande di addebito avanzate dai due coniugi, ne rileva il Collegio la totale infondatezza.

È, infatti, noto che la dichiarazione di che trattasi implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006 n. 14840 e Cassazione civile,

sez. I, 11 giugno 2005 n. 12383).

Altrimenti detto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr., *ex multis*, Cassazione civile, sez. I, 28 settembre 2001 n. 12130).

Venendo, quindi, al caso di specie, stando a quanto si apprende dagli scritti difensivi delle parti, è più realistico ritenere che le parti stesse si sono sposate senza alcuna prodromica, approfondita conoscenza e, soprattutto, senza aver prima concordato fra loro un genuino progetto di vita matrimoniale, come lasciano chiaramente intendere sia le allegazioni della moglie (la quale colloca temporalmente i primi episodi conflittuali della coppia in epoca addirittura coincidente con le fasi iniziali dell'unione coniugale, "principalmente per la differenza evidente non solo di età, ma anche culturale", come testualmente si legge a pagina 2 del ricorso), sia le prospettazioni del marito (a detta del quale, similmente, l'unione coniugale è da sempre stata "turbolenta a causa degli aspetti caratteriali della moglie alquanto sopra le righe", come egli scrive a pagina 3 del suo atto costitutivo).

Se, dunque, i coniugi non avevano tra di loro predisposto alcun programma di vita in comune, è chiaro che diviene di per sé impossibile disquisire di condotte di uno di essi, o di entrambi, idonee a rappresentare la causa esclusiva della crisi di un rapporto coniugale che,

in realtà, non è mai seriamente sorto.

Del tutto evidente si rivela, difatti, l'ontologica incompatibilità delle domande di addebito rispetto ad un programma coniugale neppure abbozzato dagli sposi nelle sue linee minimali.

È, perciò, fermo convincimento del Tribunale che anche i fatti più recenti dalle parti dedotti a sostegno delle rispettive domande di addebito (per tutti: disinteresse del marito per le necessità, affettive ed economiche, di moglie e figli e relazione adulterina intrattenuta dalla moglie) non sono idonei a rappresentare la causa della crisi coniugale, ma semmai ne costituiscono (lo si dice, tuttavia, per la sola e, comunque, assai remota ipotesi, in cui si voglia, per contro, ritenere che, almeno nei suoi termini minimi, i consorti avevano abbozzato, d'accordo fra loro, un progetto comune) l'inevitabile conseguenza, collocandosi all'interno di un rapporto di coppia che già da tempo si era irrimediabilmente incrinato.

Ragione questa che conduce al rigetto dei capi di domanda in esame.

Quanto alle restanti domande, va, anzitutto, premesso che, in costanza di matrimonio, sono nati il (omissis) Tizietta, l'(omissis) Tizietto (che, come si è appreso, non è figlio del resistente) e il (omissis) Tiziettina.

Il piccolo Tizietto, di cui la ricorrente è divenuta mamma il (omissis), ossia sempre in costanza di matrimonio, è, invece, figlio di tale Anneo, che, non a caso, l'ha anche riconosciuto.

Venendo, allora, ai tre figli della coppia, deve il Collegio prendere atto che Tizietta e Tizietto sono entrambi maggiorenni, sicché alcun provvedimento in punto affidamento (nonostante la richiesta in tal senso ancora formulata in via definitiva dalla ricorrente quanto al secondogenito) deve essere adottato; la sola Tiziettina non ha tuttora raggiunto la maggiore età.

Circa le modalità di affido della minorenni (trattasi, più correttamente, di grande minore), rileva il Collegio, valorizzando i condivisibili esiti delle acquisite relazioni consultoriali, che entrambi i genitori, nonostante il lungo periodo di monitoraggio e sostegno (iniziato ben prima dell'avvio della presente controversia), non sono oggi in grado di comprendere appieno e, conseguentemente, di tutelare gli interessi della figliola.

Più in particolare, la ricorrente, che dal marzo del corrente anno ha lasciato la ex casa coniugale, essendo stata collocata dal Tribunale per i Minorenni di Trieste presso una struttura comunitaria insieme al figlio Tizietto, minimizza il proprio (pernicioso) problema con l'alcool, nel mentre il resistente, per i propri limiti personali e culturali e per l'età avanzata, non offre, a sua volta, quelle caratteristiche necessarie a svolgere una valida funzione genitoriale.

Tiziettina, nel frattempo, è rimasta con i fratelli più grandi (con i quali ha un saldo legame di reciproco sostegno) nella dimora paterna, dimora in cui il resistente ha progressivamente fatto rientro, dopo che ne è uscita la moglie e dopo che a quest'ultima è stata revocata l'iniziale assegnazione in uso.

È, quindi, evidente l'inidoneità attuale delle parti a concertare le scelte strategiche attinenti il percorso di crescita e formazione della figliola, ad intrattenere un colloquio costruttivo, a valorizzare ciascuno l'altra figura genitoriale presso la ragazza, ad interpretare convenientemente ed in modo consapevole e maturo il proprio ruolo.

Risulta, pertanto, opportuno, nel superiore interesse della giovane, sottrarla, per quanto possibile, all'influenza negativa dei genitori, disponendone, pertanto, l'affido ai Servizi Sociali del Comune di residenza (Beta), che provvederanno, anche con l'ausilio del Consultorio Familiare, a concertare, insieme ai genitori, le linee guida del percorso di formazione della minore, attuando, nel contempo un'azione di sostegno e controllo delle funzioni genitoriali.

Affinché Tiziettina non risulti, però, straniata nelle sue consolidate abitudini e riferimenti, ne va, comunque, prevista la collocazione, insieme ai fratelli Tizietta e Tizietto, presso il padre nella di lui casa che, appunto, costituisce da sempre centro di relazioni ed interessi della minore, avvalendosi il nucleo in contesto, per la propria cura, dell'assistenza della zia materna della minore, ossia della sorella della ricorrente.

Va, altresì, previsto un diritto di visita della madre (come in dispositivo), onde sia mantenuto e rinforzato il legame con la genitrice.

Sul versante patrimoniale, il padre provvederà in via diretta (con l'ausilio dell'amministratore di sostegno) al mantenimento, ordinario e straordinario, sia dei figli maggiorenni Tizietta e Tizietto (non ancora autosufficienti) che della minorenni Tiziettina, risultando, invero, tutti

e tre i figlioli presso il padre stesso conviventi.

Va, infine, rigettata la domanda della moglie di condanna del marito al versamento di un assegno di mantenimento in proprio favore.

Invero, la ricorrente nell'attualità è ancora ospite della sopra indicata struttura, che provvede a dare a lei ed al piccolo Tizietto vitto ed alloggio; la stessa, secondo quanto allegato dal suo difensore, a breve sarà destinataria di un articolato programma con previsione di più ampi interventi a sostegno e, soprattutto, di specifico inserimento in borsa lavoro a cura dei servizi locali.

Dal canto suo, il resistente, che, per ragioni anagrafiche e per il suo stato psico-fisico, non svolge più attività lavorativa, può contare solo sui proventi assicurati dalla gestione, a mezzo terzi, del patrimonio immobiliare ((omissis)), ricavandone entrate appena sufficienti per il mantenimento proprio e per quello dei tre figli.

L'esito complessivo della lite, connotato da profili di sostanziale soccombenza reciproca, induce a dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così provvede:

1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Tizia, nata (omissis), e Sempronio, nato (omissis), dando atto che gli stessi contrassero matrimonio in data (omissis) in Comune di Beta e che l'atto fu trascritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune, (omissis);

- 2) dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Beta proceda alle annotazioni della presente sentenza;
- 3) rigetta le reciproche domande di addebito formulate dal ricorrente e dalla resistente;
- 4) affida la figlia minore Tiziettina ai Servizi Sociali del Comune di Beta, che provvederanno, anche con l'ausilio del competente Consultorio Familiare, a concertare, insieme ai genitori, le linee guida del percorso di formazione della minore stessa, attuando, nel contempo un'azione di sostegno e controllo delle funzioni genitoriali;
- 5) dispone che la minore Tiziettina venga collocata, insieme ai fratelli maggiorenni Tizietta e Tizietto, presso la residenza del padre, cui resta assegnata in uso la casa familiare sita in Beta, prendendo atto che il nucleo in contesto si avvale, per la propria cura, dell'assistenza della zia materna della minore;
- 6) la madre potrà visitare la figlia minorenni per uno o due pomeriggi a settimana, presso i locali del Consultorio ed alla presenza di un operatore;
- 7) il padre provvederà in via diretta (con l'ausilio dell'amministratore di sostegno) al mantenimento, ordinario e straordinario, dei figli maggiorenni Tizietta e Tizietto e della figlia minorenni Tiziettina, risultando i tre figlioli presso il padre stesso conviventi;
- 8) rigetta la richiesta di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
- 9) compensa per l'intero fra le parti le spese di lite.

**Copia del presente provvedimento andrà comunicata ai Servizi**

**Sociali del Comune di Beta ed al locale Consultorio Familiare per  
gli adempimenti affidati.**

Così deciso in Pordenone, nella Camera di Consiglio del 6 novembre  
2015.

Il Presidente

Dr. Gaetano Appierto

Il Giudice estensore

Dr.ssa Maria Paola Costa